

# ASSI

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE  
*gente e cavalli*

DETERMINAZIONE N. 512 DEL 21 MAGGIO 2012

AREA GALOPPO – OGGETTO: DECADENZA AUTORIZZAZIONE A CORRERE SIMPLE THINGS SRL E FRANCESCO ROTONDO

## IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinarie ;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione Commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario Generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” e s. m. i.;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTI** l’art. 5, comma 2, del d. lgs n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario generale, nonché l’art. 8 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e l’art. 16 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

**VISTI** gli artt. 7, 8, 9, del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano;

**VISTI** gli artt. 15, 16, 17 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

**VISTA** la propria determinazione del 01.02.2012 con la quale è stata concessa alla società “SIMPLE THINGS SRL” l’autorizzazione a far partecipare cavalli purosangue inglese nelle corse al galoppo in piano ed ostacoli (c.d. “concessione colori”) triennio 2012/2014;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’Amministratore Unico della società SIMPLE THINGS SRL sig. Rotondo Francesco pervenuta in data 09.01.2012, con la quale attesta l’assenza di precedenti/procedimenti pendenti penali e la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575;

**TENUTO CONTO** che il sig. Rotondo Francesco risulta anche titolare di colori a nome proprio dal 2009, che in occasione della domanda di rinnovo colori triennio 2012/2014 in data 11.01.2012 ha fornito dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale ha attestato l’assenza di precedenti/procedimenti penali e la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 legge 31 maggio 1965, n.° 575, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal sig. Francesco Rotondo, richiedeva la menzione di tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compreso quelli per i quali siano intervenute le benefici previste dalla Legge, ad es.: amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc. ecc. ;

**ASSI**

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**PRESO ATTO** che dal certificato generale del Casellario Giudiziale, acquisito d'ufficio in data 28.03.2012, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, risultano a carico del sig. Rotondo Francesco Antonio, di Giuseppe (nominativo correlato al soggetto richiesto: Rotondo Francesco) alcuni provvedimenti;

**VISTO** il parere dell'ufficio Legale dell'ASSI, con il quale il predetto ufficio asserisce che si deve procedere alla segnalazione dell'incongruenza alla Procura di Roma per presunto mendacio da parte del sig. Rotondo Francesco ed alla conseguente decadenza dei provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere ;

**RITENUTO** altresì che la discordanza tra le dichiarazioni sostitutive rese dal sig. Rotondo Francesco in occasione delle predette autorizzazioni a correre ed il certificato del Casellario giudiziale, acquisito dagli uffici dell'ASSI, impone la segnalazione dell'incongruenza all'Autorità Giudiziaria competente attraverso la trasmissione degli atti pervenuti (art. 76 D.P.R. 445/2000) perché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato nonchè la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

#### **D E T E R M I N A**

- la decadenza dell'autorizzazione a correre rilasciata alla società SIMPLE THINGS SRL in data 01.02.2012 ed al sig. Francesco ROTONDO triennio 2012/2014, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, con conseguente divieto di svolgere ogni attività connessa alle autorizzazioni stesse, a causa dell'accertata non rispondenza tra il certificato del Casellario giudiziale, acquisito d'ufficio e le dichiarazioni sostitutive rese dal suindicato soggetto ai fini dell'autorizzazione a correre rilasciata alla società SIMPLE THINGS SRL in qualità di amministratore unico e del rinnovo dell'autorizzazione a correre per il triennio 2012/2014 in nome proprio;
- la trasmissione all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, data la discordanza emersa, delle dichiarazioni rese dal sig. ROTONDO Francesco, pervenute il 09.01.2012 e 11.01.2012, unitamente al certificato Generale del Casellario Giudiziale, acquisito d'ufficio il 28.03.2012 , considerato che da tale certificato comunque emerge l'esistenza di provvedimenti a carico del predetto soggetto non dichiarati nelle suddette dichiarazioni;
- la trasmissione del presente provvedimento al sig. Rotondo Francesco

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta